

fori o stazioni radiotelegrafiche in località lontane dai centri abitati, od obbligati a risiedere per ragioni di servizio in stabilimenti militari.

GRECO, *relatore*. Ormai la Camera si è pronunciata. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 5 testè letto.

(È approvato).

Art. 6.

Ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi in servizio, ammogliati o vedovi, che abbiano figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico oppure che abbiano genitori conviventi ed a carico, l'indennità di cui all'articolo 5 è aumentata di lire 30 mensili. È inoltre ad essi dovuta una indennità supplementare di lire 25 mensili per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

Eguali indennità spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.

(È approvato).

Art. 7.

Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche le indennità (escluse le supplementari) e le corrispondenti detrazioni, di cui agli articoli precedenti, sono sospese o ridotte nelle stesse proporzioni dello stipendio o della paga.

(È approvato).

Art. 8.

Le indennità di cui nella presente legge, escluse quelle supplementari, sono ridotte alla metà per gli ufficiali e per i sottufficiali dislocati nelle colonie e provvisti di assegni coloniali.

Sono pure ridotte alla metà per gli ufficiali e sottufficiali predetti le diminuzioni stabilite per coloro che siano provvisti di alloggio gratuito o di indennità di alloggio.

(È approvato).

Art. 9.

Con decreto del Ministro del tesoro verranno stanziati in bilancio i fondi occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge hanno decorrenza dal 1º gennaio 1922 ed avranno vigore per tutto l'esercizio finanziario 1922-

1923. Dalla stessa data del 1º gennaio 1922 sono abrogate:

1º) le disposizioni del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, in quanto concernono gli ufficiali della Regia marina e delle capitanerie di porto ed i sottufficiali del corpo Reale equipaggi;

2º) l'indennità di residenza stabilita con Regio decreto 23 novembre 1876.

La Commissione rinunzia all'emendamento col quale proponeva di sostituire al primo comma le parole: « Dalla stessa data del 1º gennaio 1922 sono abrogati ».

Metto a partito l'articolo 10 testè letto.

(È approvato).

Comunico alla Camera che il ministro della marina ha presentato un articolo aggiuntivo così concepito:

« È abrogato l'articolo 2 del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1586 ».

La Commissione si oppone?

GRECO, *relatore*. La Commissione non si oppone.

CIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO. Domando se l'articolo 2, del quale l'onorevole ministro domanda l'abrogazione, si riferisce all'avanzamento dei capitani di fregata a capitani di vascello. (*Commenti*).

DE VITO, *ministro della marina*. Questo articolo è stato già soppresso dal Senato nella seduta dell'altro ieri. Del resto, non ho difficoltà di ritirare l'articolo aggiuntivo proposto.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora passiamo alla disposizione transitoria.

Art. 11.

« Le indennità supplementari stabilite dall'articolo 1, lettera b) del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, di cui siano attualmente provvisti gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli richiamati dalla posizione ausiliaria per persone di famiglia non comprese fra quelle di cui all'articolo 4 della presente legge, e le indennità supplementari presentemente godute dagli ufficiali della Regia marina di complemento o della riserva navale, sono conservate fino al 30 giugno 1922 ».

(È approvato).

I due disegni di legge saranno votati più tardi a scrutinio segreto.